



LEGGE 18 settembre 1990 n.104 (pubblicata il 27 settembre 1990)

Istituzione del Liceo Scientifico nell'ambito della Scuola Media Superiore

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 18 settembre 1990.

Art. 1

Ad integrazione delle Leggi 16 aprile 1981 n.28 e 24 marzo 1983 n.46 è istituito nell'ambito della scuola media superiore il Liceo Scientifico.

I programmi, gli orari, le materie di insegnamento sono fissati in conformità a quanto stabilito dagli ordinamenti che riconoscono la validità dei titoli di studio rilasciati dallo Stato Sammarinese.

Art. 2

Il Liceo Scientifico integra l'attuale organizzazione della scuola media superiore articolata in biennio e triennio e organizzata in:

- area comune
- aree di indirizzo
- area elettiva.

Art. 3

Ai fini di cui al precedente articolo 2, ad integrazione del curriculum di studi dei diversi indirizzi, sono approvate le tabelle di cui all'allegato "A" indicante l'articolazione della struttura della scuola media superiore e l'allegato B indicante il quadro delle materie di insegnamento e della loro organizzazione oraria. Dette tabelle sono modificabili con Decreto Reggenziale.

Art. 4

Le dotazioni organiche relative alle qualifiche per i posti di insegnamento e gli incarichi del personale ausiliario sono determinati dalla Legge n.100 del 1982 e successive modifiche e allegati, e dalla Legge n.41 del 17 luglio 1979.

Tutto il personale assunto ai fini dell'attuazione della presente legge ha l'obbligo di seguire le forme di preparazione professionale e di aggiornamento indicate dagli organismi competenti.

Art. 5

E' demandato alla Deputazione alla Pubblica Istruzione di predisporre entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le integrazioni e modifiche ai programmi scolastici della scuola media superiore, che dovranno essere approvati dalla Commissione della Pubblica Istruzione ed emanati con delibera del Congresso di Stato.

Art. 6

E' altresì demandato alla Deputazione e agli organi della Pubblica Istruzione di predisporre nel termine di tre anni dalla attuazione della presente legge, il testo unico delle disposizioni legislative, delle normative, dei regolamenti della scuola media superiore. Il testo unico delle disposizioni legislative sarà emanato con Decreto Reggenziale.

Art. 7

Ai sensi delle disposizioni vigenti la Presidenza sentito il Collegio dei Docenti si avvale della collaborazione di docenti operanti nella scuola media superiore per predisporre e/o coordinare e/o gestire i progetti di lavoro. Il distacco totale o parziale dall'insegnamento per le funzioni di cui al comma precedente è regolato per gli aspetti retributivi e di impegno orario dalle norme vigenti.

Art. 8

Ai fini della attuazione della presente legge e ad integrazione della Legge n.100 del 1982, sono istituite le cattedre di cui all'allegata tabella B.

Art. 9

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 20 settembre 1990/1690 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Adalmiro Bartolini - Ottaviano Rossi

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Alvaro Selva

- Tabella A e B pag. 311-312 B.U. n.9/1990 -